
RECENSIONI

OTTORINO TENTOLINI, *L'esecuzione forzata sui beni mobili*, Vol. I (Precedenti storici — Sguardo al diritto comparato — Regole generali sull'esecuzione forzata); Vol. II (Beni mobili e crediti del debitore pignorabili presso terzi — Il pignoramento presso terzi — Aggiudicazione, assegnazione e vendita dei beni e crediti pignorati). Torino, Bocca, 1926-1928.

Dal sommario dei due volumi appare come il contenuto dell'opera sia più ristretto di quanto non lascerebbe apparire il titolo, e di questa divergenza l'A. spiega le ragioni nell'avvertenza premessa al secondo volume: il lavoro, originariamente concepito come uno studio sul pignoramento dei mobili e dei crediti presso terzi, essendosi poscia accresciuto d'una parte generale, fu dovuto per ragioni di mole e per considerazioni pratiche sdoppiare poi in due volumi.

Ma questa divergenza conta poco: si deve riconoscere che il libro, "frutto di appunti ordinati nelle brevi pause nervose, che l'esercizio della libera professione consente", (come avverte l'A. nella dedica al prof. Redenti), rivela nell'autore amore agli studi, diligenza nella ricerca, acume e saviezza di ragionamento nella risoluzione delle numerose questioni che la materia dell'esecuzione forzata, e in particolare dell'esecuzione presso terzi, fa sorgere nella pratica. Il carattere dell'opera è esclusivamente espositivo ed esegetico; il T. non ha creduto di approfondire le basi della sua ricerca e di cimentarsi nella ricostruzione dogmatica, la cui somma importanza si manifesta anche nella pratica, dove pure colla sola esegesi, strumento del resto indispensabile, si fa poca strada. È doveroso riconoscere però che l'elaborazione dogmatica del processo d'esecuzione è ancora embrionale, e non nella letteratura giuridica italiana soltanto.

Un altro appunto piuttosto va mosso: alludo al difetto d'organicità e alla scarsa omogeneità nella trattazione che in vari punti il lettore avverte con molestia. Lasciando anche da parte le introduzioni storica e comparatistica poco o punto utilizzate nella trattazione del diritto vigente, delle quali il libro poteva senza danno essere alleggerito, spesso si avverte come argomenti di notevole interesse sieno appena sfiorati (così p. es. il deposito per la sospensione dell'esecuzione) o addirittura dimenticati (p. es. la pigno-

rabilità dei crediti cambiari) mentre altri, magari estranei al diritto processuale, formano il tema di digressioni amplissime (es. la condizione giuridica delle cose sacre cui sono dedicate ben otto pagine). Nè si riesce sempre a vedere con quale criterio delle questioni comuni all'esecuzione presso il debitore e a quella presso terzi talune siano state trattate e altre no.

Al libro, che potrà recare utili servigi nella pratica, è da augurare che, in un'eventuale nuova edizione, l'A. voglia dare maggiore omogeneità e compattezza, mentre non va lesinato l'elogio all'encomiabile amore agli studi cui l'opera deve la sua origine.

g. cr.

FERRUCCIO PERGOLESÌ, *La magistratura del lavoro* (Istituzioni di diritto corporativo, n. 6). Roma, Edizioni del « Diritto del lavoro », 1928 (pagg. 217; L. 10).

Alla collezione di Istituzioni di diritto corporativo, promossa con intenti di divulgazione e d'informazione dal Ministero delle Corporazioni, il Pergolesi, colto studioso della nuova disciplina giuridica, ha contribuito con « l'esame strettamente giuridico ed il commento sommario, nei tratti più salienti, della recentissima legislazione italiana su la magistratura del lavoro ». Lo studio, condotto con chiarezza e con conoscenza della precedente letteratura giuridica sul tema, risponde pienamente ai fini della collezione in cui è contenuto e offre una buona esposizione dei tratti essenziali della magistratura del lavoro giusta la legge 3 aprile 1926 e le relative norme d'attuazione 1 luglio 1926 (le leggi successive, in particolare quella relativa alla nuova disciplina del procedimento per le controversie individuali del lavoro — r. d. 26 febbraio 1928, n. 471 — sono posteriori allo scritto del P.).

Il P. esamina anzitutto la funzione, la natura e la costituzione della mag. del lav., tocca delle varie azioni di cui le è attribuita la cognizione; studia quindi il procedimento, la sentenza, e il sistema dei gravami. Chiude un cenno assai breve sulle norme penali con cui l'art. 22 della legge vuole garantire l'obbedienza alle decisioni del mag. del lavoro. In appendice seguono, fra altro, diligenti cenni di legislazione comparata e un utile prospetto delle varie giurisdizioni speciali in materia di lavoro anteriori alla legge del 1926.

Non è possibile qui un diffuso esame dell'opera; mi limiterò ad alcune osservazioni. Troppo sommaria pare la trattazione dell'efficacia delle decisioni (pagg. 113-114) (la trattazione dell'appello (n. 25) è oggi superata da nuove norme legislative). Nella discussione sulla natura di giurisdizione ordinaria o speciale da riconoscere alla mag. del lav. (n. 4) il Pergolesi segue, col Raselli (*Studi per Chioventa*) e col Segni (*ibid.*), la seconda soluzione, mentre a mio avviso è più esatta l'opposta (così Rovelli, in *Studi per Zanzucchi*); assai buona mi pare invece la trattazione intorno al giudizio d'equità (n. 5); anche sul criterio distintivo fra azione collettiva e individuale (n. 8), tema delicatissimo, il P. giunge a un risultato che mi pare sostanzialmente corretto rispetto alle azioni per l'applicazione di contratti collettivi di lavoro (controversie *pseudo-collettive* del Canelutti), rav-

visandovi un'azione d'accertamento tendente all'interpretazione autentica del reg. collettivo. Quanto all'intervento in causa (n. 15) accanto ai casi previsti dalla legge ed esaminati dal P. (ma a proposito dell'intervento dell'associazione interessata nel giudizio promosso dal p. m. — art. 68 cpv. 1° reg. — si poteva indagare se qui non ci sia una norma per lo meno superflua, in quanto il p. m. dovrebbe sempre proporre la sua domanda in confronto di *ambedue* le associazioni interessate) meritava di essere considerato il caso, non regolato dalla legge, ma non per questo inconcepibile, di intervento di un'associazione sindacale di categoria diversa da quelle fra le quali verte il processo (p. es. nel giudizio fra associazione sindacale degli industriali e degli operai metallurgici interviene l'associazione degli impiegati tecnici, per interloquire a proposito delle norme della sentenza collettiva che possano toccare l'interesse della categoria interveniente).

Ma questi rilievi e gli altri che un esame minuto del lavoro potrebbe suscitare nulla tolgono al giudizio complessivo mentre la misura e l'obiettività della trattazione, la quale in contrasto con un andazzo purtroppo diffuso, si mantiene sempre sul terreno della discussione giuridica, vanno incondizionatamente riconosciute.

G. CR.

LOUIS LE FUR et GEORGES CHKLAVER, *Recueil de Textes de Droit international public*. Paris, Librairie Dalloz, 1928.

Gli autori si son proposti lo scopo — che può dirsi almeno in gran parte raggiunto — di riunire in un solo volume e ben maneggevole « des documents et des textes de tout ordre qu' on ne peut consulter aujourd'hui qu'en ayant à sa disposition toute une bibliothèque ». Il manuale comprende due parti. Nella prima, d'ordine storico, che può esser discussa per i criteri seguiti, sono riuniti alcuni antichi documenti e alcuni frammenti scelti tra le opere dei più celebri precursori del diritto internazionale. Nella seconda parte son raccolti i testi in vigore, non tutti però, ma soltanto quelli di più largo interesse. È così riprodotto integralmente il primo dei grandi trattati del dopoguerra, e cioè quello di Versailles, nonchè i capitoli più notevoli degli altri simili trattati di San Germano, Neully, Trianon e Losanne, i quali, con gli accordi di Locarno del 1925, costituiscono gli atti sui quali riposa l'edificio attuale della pace tra gli Stati. Son poi dati degli esempi di ciascun trattato o convenzione o comunque atto di qualche importanza internazionale. Due indici, cronologico l'uno e alfabetico l'altro, agevolano la ricerca della copiosissima e varia materia diligentemente sistemata.

Dal punto di vista pratico il manuale avrà certamente larga diffusione per la sua comodità; dal punto di vista teorico esso non ha speciali pretese, tuttavia è da segnalare come opportunamente valorizzi, ad esempio, per la storia del diritto internazionale le *Relectiones theologicae* (e precisamente le tre lezioni *de Indis, de jure belli, de potestate civili*) di Francesco De Vitoria. A questo proposito è da segnalare il capitolo secondo (*La communauté internationale*) del recentissimo e bello studio di Hubert Beuve-Mery, *La*

théorie des Pouvoirs publics d'après François de Vitoria et ses rapports avec le Droit contemporain (« Editions Spes » 17, Rue Sufflot, Paris, V.e, 1928).

F. PERGOLESI

STUTZ ULRICH, *Über das Verfahren bei der Nomination auf Bischofsstühle* (Sonderabdruck aus den Sitzungsberichten der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, 1928, XX, pag. 20).

Dopo aver ricordato il privilegio concesso nell'anno 1447 da papa Eugenio IV al principe Federico II° di Brandeburgo per la nomina ai vescovadi di Brandenburg, Havelberg e Lebus; e l'indulto dello stesso papa dell'anno 1446 a Federico III° per le nomine ai vescovadi di Trento, Bressanone, Trieste, Chur e Piben, più tardi e nello stesso secolo XV° confermato, rinnovato, ed esteso da altri papi; aver ricordato inoltre il concordato dell'anno 1516 per il regno di Francia concluso tra Francesco I° e Leone X°; quello del 1482 con la Spagna; quelli del 1690 e del 1716 col Portogallo; e col re di Sardegna per i vescovadi della Sardegna e della Savoia, lo Stutz mette in rilievo le relazioni di questi concordati, in ispecie dei primi, con i precedenti storici dell'Eigenkirchenrecht. Le conseguenze pertanto dei diritti di nomina dei sovrani non furono molto felici per la Chiesa sotto l'antico regime. Ma egli s'indugia particolarmente a descrivere, con larga informazione ed acuta disamina, per quanto comportino le fonti ed i materiali documentari noti ed accessibili in queste materie delicate e gelose, le forme e le vicende dell'esercizio dei diritti di nomina sui vescovadi nel corso del secolo XIX° in Francia, in Baviera, in Austria: in Francia a seguito del concordato del 1801 di Napoleone con Pio VII°; in Baviera per il concordato del 1817 tra Pio VII° ed il re Massimiliano; in Austria per il concordato del 1855. Cita per la Francia le memorie del Cardinal Ferrara, per la Baviera e l'Austria gli scritti in ispecie di Max v. Hussarek, e dello Scharnagl. L'uso di questi diritti di nomina fu in queste regioni più fortunato che in passato. All'Italia lo Stutz non fa che un fuggevole cenno. [Qui i sovrani spodestati esercitavano diritti sulle provviste delle sedi vescovili in base a vari titoli, diritti i quali, passando bene o male come di regio patronato, conservato nella legge della Guarentigie, furono esercitati anche dal Regno d'Italia; così fu anche per moltissimi benefizi minori in molte provincie, eccetto quelle redente dall'Austria. E, nonostante il regime di rapporti non concordatario, si potè raggiungere col tempo un modus vivendi circa la procedura dell'esercizio]. La rottura per la Francia del concordato del 1801 avvenuta con la separazione del 1905, e la caduta della monarchia bavarese ed austriaca favorirono l'entrata in vigore delle nuove norme del Codice di Diritto Canonico, ove, di fronte agli Stati sconvolti economicamente e politicamente dalla guerra, la Santa Sede affermava il proprio libero ed esclusivo diritto di collazione delle sedi vescovili. Solo sporadiche eccezioni in Europa i diritti sovrani restavano dopo d'allora nella Spagna e in Italia: ma anche qui ormai tali questioni e simili materie en-

trano nel campo della pura storia, che però è storia politica interessante del sec. XIX. Il Concordato del Laterano dell' 11 febbraio 1929 qui pure sopprime la diretta ingerenza dei sovrani temporali nelle nomine di tutti i beneficiati ecclesiastici, e, come negli altri concordati post-bellici dal 1922 al 1928, stabilisce la nuova procedura per la collazione delle sedi vescovili. La Santa Sede notificherà al Governo il candidato prescelto per le eventuali obiezioni dal punto di vista politico (concordati con la Lettonia, con la Baviera, con l'Italia), in forma ufficiosa, dice espressamente il concordato con la Baviera. Il concordato con la Cecoslovacchia spiega ancora che s'intenda per obiezioni di carattere politico, e cioè quelle che saranno motivate da ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato, per esempio che il candidato scelto si sia reso colpevole di una attività politica irredentistica, separatistica o diretta contro la costituzione o l'ordine pubblico del paese. E soggiunge, questo concordato, che i *pourparlers* relativi saranno segreti. Un sistema alquanto diverso è quello che si assume nel concordato portoghese per i vescovadi delle Indie, ove si ha l'apparenza esteriore di un diritto di nomina del Governo, mentre effettivamente questo diritto di nomina non esiste, perchè il Governo presenterà alla Santa Sede il candidato scelto e comunicato dalla Santa Sede stessa al Governo, quando obiezioni di carattere politico non esistano. Epperò ivi si dice che le Alte Parti contraenti si metteranno d'accordo volta per volta per la pubblicazione contemporanea della nomina, che dovrà rimanere segreta fino al compimento degli atti ufficiali. I vescovi, gli arcivescovi ed i coadiutori *cum iure successionis*, prima d'entrare in funzioni, dovranno giurare una formula che è breve per la Lettonia ed anche per la Cecoslovacchia, più lunga per la Polonia, e quest'ultima è conforme a quella del concordato del Laterano. Non giurano invece i vescovi e gli arcivescovi della Baviera, nè quelli portoghesi delle Indie. Ora quindi che anche in Italia questa materia è passata alla storia, l'argomento importantissimo, storico e politico insieme, delle nomine vescovili fatte dai governi nel corso del secolo XIX potrebbe formare oggetto d'interessante ricerca storica e di organico studio scientifico, come pare appunto allo Stutz anche per gli altri paesi europei.

G. FORCHIELLI

SANTIFALLER LEO, *Gli Statuti del capitolo della Cattedrale di Bressanone nel medio evo*. Gleno, Archivio per l'Alto Adige, 1928 (estratto dall'« Archivio per l'Alto Adige », vol. XXII, 1927).

L'autore, docente di Storia medievale e moderna nell'Università di Berlino, già noto per altre pubblicazioni importanti sulla storia del capitolo cattedrale di Bressanone, pubblica qui una serie numerosa di statuti capitolari dei secc. XIII^o e XV^o. Dopo una ricca rassegna bibliografica e l'indicazione delle fonti degli statuti in originale ed in copia esistenti nell'Archivio Capitolare di Bressanone, in quello pure vescovile di Bressanone, e nel R. Archivio di Stato di Bolzano, l'autore osserva, in una breve prefazione, che gli Statuti capitolari medievali costituiscono una fonte di grande importanza

per la storia del diritto e della costituzione dei capitoli. Un esame comparativo di un gran numero di essi darebbe notizie e schiarimenti importanti non soltanto per la storia del diritto ecclesiastico, ma anche per la storia delle correnti spirituali europee nel medio evo. Sarebbe quindi molto desiderabile la pubblicazione degli statuti capitolari dei varii paesi dell'occidente europeo, Italia, Francia, Spagna, Inghilterra. L'origine di tutti gli statuti capitolari del medio evo occidentale è probabilmente, secondo l'autore, nella Regola di Chrodegango vescovo di Metz dell'anno 760 circa e nella Regola di Aquisgrana dell'anno 816. Ma conoscere in quale misura, per quanto tempo e come si sia propagata l'influenza di queste due regole, richiederebbe uno studio molto più esteso e profondo. Di statuti capitolari in senso proprio si può parlare soltanto da quando i capitoli hanno raggiunto la loro autonomia giuridica. Il movimento verso l'autonomia si fa sentire già nel corso del secolo IX° o meglio nei secoli XI°-XIII°. Nel corso di quest'ultimo periodo l'autorità ecclesiastica riconobbe ripetutamente la competenza dei capitoli di rilasciarsi statuti e ne stabilì le norme di validità. Gli statuti capitolari, in rapporto alle relazioni dei capitoli coi vescovi, si sviluppano attraverso le seguenti fasi: 1) dapprima è il vescovo il quale, *cum consensu et consilio* del capitolo o dei dignitari del capitolo, rilascia gli statuti; 2°) più tardi il capitolo rilascia gli statuti *cum consensu et consilio* del vescovo; 3°) infine, raggiunta la piena autonomia, la cooperazione del vescovo si restringe ad un semplice diritto di conferma più o meno formale, mentre, negli statuti di vita interna, scompare del tutto in alcuni luoghi. Il primo statuto Bressanone è dell'anno 1256, ma è parziale. Il primo generale è dell'anno 1422, e fu rinnovato ed aumentato nel 1485. Seguono diciotto statuti e un'appendice di testi e registi di documenti che hanno importanza accessoria ed infine tredici bellissime tavole di facsimili dei secc. XIII° e XIV°. Il lavoro, così formato, raggiunge perfettamente lo scopo che si prefiggeva: di rappresentare cioè un modello di riesumazione statutaria capitolare, di richiamare l'attenzione sopra una fonte molteplice, varia e ricchissima di storia e di diritto medievale, fonte più che negletta, obliata. I capitoli cattedrali furono elementi tutt'altro che trascurabili della vita cittadina nell'alto e nel basso medio evo e la loro storia interna ed esterna, come pure il loro ordinamento giuridico e patrimoniale offrirebbero un contributo eccezionale ed impreveduto alla storia delle città e del diritto medievale. Questo ha fatto appunto e in maniera compiuta il Santifaller per il capitolo di Bressanone, e questo sta facendo ora per il capitolo di Trento. Aspettiamo con interesse la pubblicazione di questo suo secondo lavoro.

G. FORCHIELLI

SOSIO D'ANGELO, *Saggi su questioni giuridiche*, Lega Italiana Cattolica Editrice, Roberto Berruti e C., Torino, 1928.

È una ristampa di monografie già pubblicate in varie autorevoli riviste, di cui ecco l'elenco: 1) Cristianesimo e diritto romano. 2) Per un' introduzione scientifica allo studio del *Codex Juris Canonici*. 3) Il *jus quaesitum* nel diritto

canonico. 4) Le lacune nel vigente ordinamento giuridico-canonico. 5) La permuta beneficiaria. 6) Nozione di delitto nel *Codex Juris Canonici*. 7) Un caso di *restitutio in integrum* nella vigente disciplina canonica. 8) I banchi in chiesa. La ristampa è preceduta da una prefazione del Prof. Francesco Degni. Dice appunto il Degni che questo libro porta un prezioso contributo agli studi di diritto civile in molti punti di contatto col diritto canonico. Il suo maggior pregio consiste nel porre in luce la grande influenza del diritto canonico nell'interpretazione ed applicazione del Diritto Civile italiano. Una grave lacuna degli studi civilistici dipendeva dalla poca o niuna considerazione in cui fu tenuto il diritto canonico, come elemento storico del nostro diritto privato e come mezzo d'interpretazione di questo. Tale danno provenne, certo, dall'abolizione dell'insegnamento del diritto canonico nelle nostre Università, che fu relegato in un modesto capitolo della Storia del Diritto Italiano e sostituito dall'insegnamento del Diritto Ecclesiastico. Ma l'indirizzo oramai è decisamente mutato e lo studio del Diritto canonico torna giustamente in onore, per opera non solo di ecclesiastici, ma anche nelle nostre Università e nella produzione scientifica che a queste si connette. Il libro del D'Angelo ne segna uno dei più notevoli risultati e di esso può giovare l'interprete del diritto positivo vigente non solo dal punto di vista dell'elaborazione delle dottrine, ma anche, ed è forse il lato più importante, da quello delle esigenze della pratica.

G. F.